

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOTH, CUTRERA, LAMA, FLORINO, REZZONICO, NEBBIA, SALVATO, SERRI, LIBERTINI, SARTORI, ANGELONI, ANTONIAZZI, TANI, ROSATI, CASADEI LUCCHI, MARIOTTI, GALEOTTI, GIANOTTI, POLLICE, VECCHI, ONORATO, TORNATI, GRECO, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, PASQUINO, RIVA, ROSSI, STREHLER, ULIANICH, VESENTINI, CORLEONE, BOATO, BAIARDI, FERRARA Pietro e ACHILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1991

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
in materia di sicurezza sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a modificare alcune delle norme contenute nel decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, che recepisce direttive CEE in materia di sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro previste nella delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

Mentre la citata legge delega n. 212, faceva obbligo al Governo di rispettare il quadro normativo definito dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e gli orientamenti della Comunità suggeriscono che il recepimento delle direttive sia attuato, privilegiando però le norme di maggior favore al fine di garantire un più elevato livello di protezione della

sicurezza e della salute dei lavoratori, il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, oggettivamente stravolge, in alcune sue parti, anche gli assetti istituzionali in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In tal modo si apre una gravissima lacerazione in quella «cultura» legislativa che sottende la legge 23 dicembre 1978 n. 833, e che viene confermata nello stesso impianto dal disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale (atto Senato n. 2375), soprattutto all'articolo 9, che attualmente è all'esame del Parlamento.

Infatti, il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, esclude dal campo di applicazione importanti settori lavorativi ove la

prevenzione e la protezione dei rischi chimici, fisici e biologici devono essere realizzate con l'obiettivo indiscutibile di tutelare la salute dei lavoratori occupati.

Il provvedimento ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, i «valori limite». Tali valori limite riguardano sia l'agente (inteso come esposizione personale del lavoratore), sia gli indici biologici (intesi come assorbimento dell'agente); si pone quindi l'esigenza di stabilire il valore di tali limiti. Infatti, se consideriamo il valore limite quale soglia rispetto alla quale commisurare l'adozione delle azioni di prevenzione, non si possono accettare dizioni come «quanto prima», ma viceversa le azioni preventive devono essere adottate immediatamente, o meglio ancor prima che sia raggiunto il valore limite dell'esposizione.

Queste osservazioni si evidenziano in maniera talmente rilevante che se venissero adottati i livelli di valore limite, proposti nel decreto legislativo n. 277 del 1991 per i tre rischi (piombo, rumore, amianto) comporterebbe l'arretramento di condizioni già attualmente esistenti, garantite sia da una legislazione nazionale che da prassi consolidate da una legittimazione tecnico-scientifica.

Da queste constatazioni non può, quindi, che scaturire la impellente necessità che siano rivisti gli indici previsti dal decreto legislativo n. 277 del 1991 per ridurli ad una dimensione adeguata ad una effettiva tutela della salute dei lavoratori, ed è, perciò, quasi un imperativo categorico procedere il più rapidamente possibile alla modifica di quegli aspetti negativi che sul piano della sostanza sono gravemente lesivi per la salute e di tale portata e rilevanza da oscurare ampiamente anche le parti valide del decreto.

Il decreto n. 277 del 1991, in riferimento alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce la dizione «concretamente attuabili», quasi che la salute e la sicurezza costituiscano elementi negoziabili.

Il termine «concretamente» di per sé introduce elementi di valutazione estranei

allo stesso dettato costituzionale, secondo il quale la salute e la sicurezza costituiscono diritti inalienabili non negoziabili.

Per quanto riguarda l'esposizione al rumore il decreto legislativo n. 277 del 1991 consente di fatto l'esposizione fino a 90 dBA o livello equivalente senza che il datore di lavoro abbia alcun reale obbligo di ridurre l'inquinamento acustico alla fonte.

Infatti, nell'attuale articolo 41, comma 1, facendo leva sull'avverbio «concretamente» si viene sostanzialmente a limitare l'importanza della connessione tra misure per ridurre l'esposizione e progresso tecnico; l'unica certezza rimane quella della segnalazione e dell'eventuale perimetrazione di aree soggette ad esposizioni superiori a 90 dBA, per i rumori impulsivi a 140 dB.

Nella proposta di legge tali valori diventano rispettivamente 80 dBA e 130 dB e si propone di sopprimere l'espressione «concretamente attuabili», ispirandosi così al criterio di portare a compimento programmi di bonifica con l'obiettivo di realizzare prevenzione e tutela durante l'attività lavorativa.

Considerazioni di ugual tenore possono essere svolte in riferimento all'esposizione al piombo. Con la presente proposta di legge si chiede la soppressione del concetto di «concreta attuabilità» delle misure di sicurezza, il controllo di tutti gli esposti, compresi gli addetti alle attività estrattive (esclusi completamente dal decreto legislativo n. 277 del 1991), stabilendo che il limite biologico al di sopra del quale devono scattare tecniche sanitarie sia ridotto da 60 microgrammi per 100 millilitri nel sangue, ad un valore di piombemia pari a 50 microgrammi per 100 millilitri; mentre la soglia per allontanamento immediato, e non «al più presto» come viene stabilito nel citato decreto legislativo n. 277 del 1991, deve scattare a 60 microgrammi per 100 millilitri.

Per le lavoratrici in età fertile si prevede che siano allontanate dall'esposizione per valori di piombemia superiori a 35 microgrammi per 100 millilitri anziché 40 microgrammi per 100 millilitri.

In riferimento, poi, ai lavoratori esposti ai rischi provenienti dall'amianto non si ritiene di introdurre estese proposte di modifica, in considerazione del fatto che in Parlamento è in fase di approvazione definitiva un disegno di legge che propone la totale abolizione dell'uso dell'amianto e dei materiali contenenti la medesima sostanza, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita, in quanto è scientificamente ormai acquisito che l'amianto è un sicuro agente cancerogeno e pertanto non è giustificabile alcuna esposizione.

Si propone, inoltre, l'abolizione della distinzione di soglia tra «attività continua» e «attività di carattere saltuario» e si porta da triennale ad annuale la periodicità con la quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e l'informazione completa dei lavoratori.

Si propone, altresì, di ricondurre al Servizio sanitario nazionale tutta l'attività di esecuzione degli accertamenti sanitari, nei lavoratori esposti, attraverso l'utilizzazione di personale medico, in possesso dei requisiti professionali previsti, dipendente dal Servizio sanitario nazionale o appositamente convenzionato.

L'intera attività di controllo sanitario dei lavoratori si prevede che sia a carico, economicamente, del datore di lavoro, come previsto anche dal decreto legislativo n. 277 del 1991, ma potrà svolgersi solo mediante convenzionamento tra aziende e unità sanitarie locali competenti per territorio, in base ad una convenzione-tipo valida a livello nazionale.

Anche gli attuali medici d'azienda, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 41 del disegno di legge, potranno accedere alla convenzione e continuare così a svolgere la propria attività, ma per conto del Servizio sanitario nazionale, e non più del datore di lavoro.

Un altro aspetto importante che il disegno di legge affronta riguarda le sanzioni penali e la diffida.

Si ritiene infatti che il principio della sanzione penale, se esclusivamente di tipo pecuniario nei confronti degli inosservanti delle norme stabilite, possa risultare estre-

mamente limitativo, in quanto ridurrebbe il valore preventivo della diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, soprattutto alla luce della sentenza della Cassazione n. 7016, del 17 maggio 1990, rispetto alla quale veniva stabilita la non procedibilità dell'azione penale in presenza di diffida, fino a quando non si fosse verificata la non ottemperanza all'ingiunzione impartita.

Queste valutazioni e proposte si pongono come l'esito di un pregevole lavoro di indagine del Parlamento, la Commissione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro del Senato e la Commissione sullo stato dei servizi di rilevazione della rete di prevenzione della Camera dei deputati.

L'ispirazione di questo disegno di legge è contenuta nel testo presentato da «Rimedia 91», nel corso di un Convegno promosso da «Ambiente e Lavoro» in data 23 settembre ultimo scorso e al quale hanno dato adesione parlamentari nazionali ed europei, associazioni scientifiche, sindacati, rappresentanti degli operatori.

È doveroso richiamare che, in esito al decreto legislativo n. 277 del 1991, non si è tenuto in alcun conto del parere unanime espresso dalle Commissioni parlamentari competenti che, fra l'altro, teneva in giusto conto il contributo offerto dall'ampio arco di forze sociali sopra citate.

Infatti, le Commissioni lavoro pubblico e privato e affari sociali della Camera dei deputati, in seduta congiunta, il 30 luglio 1991, unanimemente così si esprimevano:

«a) esplicitare che l'organo di vigilanza è quello già individuato dall'ordinamento italiano nel Servizio di prevenzione delle UU.SS.LL;

b) ripristinare nei casi di maggior gravità, la previsione di sanzioni penali già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956;

c) estendere la prevenzione, per gli operatori delle sale operatorie e dei laboratori radiologici delle strutture ospedaliere pubbliche e private, rispettivamente dai rischi di esposizione ai gas e vapori anestetici e alle radiazioni ionizzanti, sulla base delle conclusioni cui è recentemente perve-

nuta apposita commissione istituita presso il Ministero della sanità;

d) tenendo conto che nel corso di questi anni i servizi di medicina del lavoro delle unità sanitarie locali hanno dimostrato come il livello di rumore superiore a 85 dBA sia di per sè patogeno comportando un'esposizione di intensità quasi tripla rispetto ai limiti comunemente adottati, all'articolo 41, comma 2, inserire la dizione "80 dBA", anzichè "90 dBA", all'articolo 42, comma 1, inserire "77 dBA" invece di "80 dBA", all'articolo 42, comma 2, e all'articolo 43, comma 1, inserire "80 dBA", anzichè "85 dBA", all'articolo 43, commi 3 e 4, all'articolo 44, comma 3, all'articolo 45, comma 1, all'articolo 47, comma 1, e all'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), inserire "85 dBA" invece di "90 dBA";

e) all'articolo 18, comma 1, sostituire il valore limite di "150 microgrammi di piombo per metro cubo" con "100 microgrammi di piombo per metro cubo";

f) all'articolo 20, comma 3, sostituire "il controllo dell'ALAU" con "il controllo della piombemia (PbE)" e sostituire "della misurazione dell'ALAU" con "della misurazione della piombemia (PbE)"; sopprimere il comma 4;

g) all'articolo 24, comma 5, sostituire le parole "0.5 giorni-fibra per centimetro

cubo" con le parole "0.2 giorni-fibra per centimetro cubo";

h) laddove si definisce la figura del medico competente, sopprimere le parole "anche dipendente del SSN";

i) sostituire all'articolo 13, comma 1, lettera d) e articolo 41, comma 1, le parole "concretamente attuabili" con "tecnicamente fattibili";

l) sostituire, all'articolo 48, comma 2, le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" con le seguenti: "alla Regione o alle Province autonome territorialmente competenti".

È doveroso ricordare l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica che in data 3 agosto 1991, rinviava al Governo il provvedimento per il riesame.

Alla luce di tutto quanto è stato esposto, l'esame delle norme di modifica recate dal presente disegno di legge si pone come momento legislativo idoneo a ricomporre quelle lesioni che il decreto legislativo n. 277 del 1991 ha inferto ad un ordinamento previgente più sensibile e più garantista, al fine di un recepimento di direttive comunitarie adeguato per mantenere un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e al mantenimento di una legislazione di maggior favore rispetto a leggi di altri Paesi della Comunità europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8, 9 e 58-bis si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè biologici»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

2. Il decreto di cui alla lettera b) del comma 1 sarà emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«c) *medico competente*: un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di

convenzione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali dei medici e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative;».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera o), alinea, del comma 1 la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

b) nella lettera r) del comma 1 la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

c) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«s) la consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli sanitari, in particolare, quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione»;

d) nella lettera t) del comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

e) nel comma 2 le parole «nella unità produttiva, ovvero nell'azienda,» e la parola «vigente,» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole «individuali e collettivi»;

b) nella lettera e) del comma 1 dopo la parola «individuali» sono aggiunte le seguenti: «e collettivi»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di

prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza».

Art. 5.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*d*) non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione».

Art. 6.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-*bis*».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale».

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è abrogato.

Art. 8.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, alinea, le parole «12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2, 17 e 21»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonchè dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza».

Art. 9.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Informazione dei lavoratori*). -
1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico».

Art. 10.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, le parole «che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'articolo 11, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10»;

b) nel comma 1, lettera d), le parole «concretamente attuabili» sono soppresse.

Art. 11.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'at-

tività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'articolo 10».

Art. 12.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra 40 e 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

c) ogni tre mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

Art. 13.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Superamento dei valori limite biologici*). - 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonchè ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione, o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di un mese. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore, ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione».

Art. 14.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole «un lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «due lavoratori»;

b) nel comma 7 le parole «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo»;

c) nel comma 8 la parola «o» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 15.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 227 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, il valore limite di «150 microgrammi» è sostituito del seguente: «100 microgrammi»;

b) nel comma 5 dopo la parola «interessata» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione dell'organo di vigilanza»;

c) nel comma 6 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 16.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole «del l'A.L.A.U.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della piombemia (PbE)»;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 17.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) del comma 3 le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 18.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 227 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) nel comma 9 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 19.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 dopo la parola «numero» sono inserite le seguenti: «e nominativi»;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 20.

1. Nel comma 2, alinea, dell'articolo 27, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole «commi 3 o 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 21.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1, dopo la parola «adeguati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dotati di filtri assoluti»;

b) nella lettera a) del comma 2 le parole «. Ove possibile, queste sono» sono soppresse e sostituite con una virgola.

Art. 22.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole «integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1987,» sono soppresse;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 23.

1. Nel comma 8, alinea, dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo».

Art. 24.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Superamento dei valori limite di esposizione*). - 1. I valori limite di

esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo.

3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adotta-

re. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1 e 2, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

Art. 25.

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 277 del 1991, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 26.

1. Nel comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 27.

1. Nel comma 3 dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *b*) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nella lettera *d*) e nella lettera *e*) le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 28.

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole «mesetelioma asbesto-correlati» so-

no sostituite dalle seguenti: «neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto».

Art. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste; alla valutazione sono associati i lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione; si applica l'articolo 11, comma 6».

Art. 30.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole «concretamente attuabili,» sono soppresse;

b) nel comma 2 i valori «90 dBA» e «140 dB» sono sostituiti rispettivamente da: «80 dBA» e «130 dB».

Art. 31.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

b) nello stesso comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

f-ter) l'uso corretto ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine e apparecchiature»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 32.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori indicati nei commi 1, 3 e 4 di «85 dBA», «90 dBA» e «90 dBA» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «80 dBA», «85 dBA» e «85 dBA»;

b) nel comma 6 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 33.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore «85 dBA» è sostituito dal seguente: «80 dBA»;

b) nel comma 3 il valore di «90 dBA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1»;

d) il comma 7 è abrogato.

Art. 34.

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori «90 dBA» e «140 dB» sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «85 dBA» e «130 dB»;

b) la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 35.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni). - 1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1 e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti e locatori alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di 3 operai, deve corredare la notifica di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e le soluzioni adottate per il contenimento del rischio».

Art. 36.

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA».

Art. 37.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti: «fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore»;

b) nel comma 1, lettere a) e b), il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) nel comma 2, alinea, le parole «al Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo di vigilanza».

2. Il comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta giorni, informando le Regioni o le Province autonome competenti per territorio. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è inserito il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse».

Art. 38.

1. Al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) le parole «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 39.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti*). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da lire ventimilioni a sessantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45;

b) con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 43, commi 1, 2, 3 e 5, e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 6, 46, e 47, comma 3;

c) con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 8, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

d) con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7».

Art. 40.

1. Nell'articolo 52 comma 1 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) con l'ammenda fino a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1, e 43, comma 4;

b) con l'ammenda fino a lire trecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c)».

Art. 41.

1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Esercizio dell'attività di medico competente*). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni sono autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente i medici non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei medici di cui al comma 1, e l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei medici di cui al comma 2, sono subordinate alla presentazione all'Assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno quattro anni».

2. La domanda di cui al comma 1, terzo capoverso, è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessorato regionale alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

3. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo

n. 277 del 1991, prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si considerano valide ai fini del presente articolo.

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - (*Schema di convenzione con le USL*). - 1. D'iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti per la effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori esposti ed agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro».

Art. 43.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Abrogazioni*). - 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1987, n. 35;

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303».